

REGOLAMENTO (CE) N. 1010/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 628/2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di salmone d'allevamento originarie della Norvegia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

prezzo minimo all'importazione sufficiente per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

(4) Tuttavia, nell'istituire le misure provvisorie nel presente caso, la Commissione ha ritenuto in via provvisoria che un prezzo minimo all'importazione fosse difficile da applicare e che fosse più facile da eludere rispetto ad altre forme di misure. Pertanto, nell'inchiesta in oggetto, le misure provvisorie sono state originariamente istituite sotto forma di un dazio *ad valorem*.

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(5) In seguito all'adozione delle misure provvisorie, il mercato comunitario ha registrato un aumento significativo, imprevedibile e senza precedenti dei prezzi di mercato del salmone d'allevamento. La situazione è aggravata dal fatto che il salmone viene in gran parte venduto come prodotto fresco con un breve periodo di conservazione. Le eccessive variazioni dei prezzi di mercato non possono quindi essere compensate acquistando sufficienti scorte di prodotto.

1. MISURE IN VIGORE

(1) In seguito all'apertura ⁽²⁾ di un'inchiesta antidumping il 23 ottobre 2004, la Commissione ha istituito, il 23 aprile 2005, con regolamento (CE) n. 628/2005 ⁽³⁾ un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di salmone d'allevamento originarie della Norvegia («regolamento che istituisce un dazio provvisorio»).

(2) Il dazio antidumping provvisorio, che ha assunto la forma di un dazio *ad valorem* compreso tra il 6,8 % e il 24,5 % del valore dei prodotti importati, si applica dal 27 aprile 2005.

(6) Nelle circostanze specifiche del caso, non valgono più le considerazioni iniziali che hanno indotto a non applicare prezzi minimi all'importazione. Contrariamente ad alcune esperienze del passato, attualmente il rischio che un prezzo minimo all'importazione non venga rispettato è infatti assai ridotto. Tuttavia, la volatilità attualmente osservata sul mercato suggerisce anche che questo sviluppo eccezionale non è sufficientemente duraturo da mettere in dubbio le conclusioni riguardanti il dumping e il pregiudizio tratte in relazione al periodo dell'inchiesta.

2. FORMA DELLE MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(3) Le misure antidumping possono assumere diverse forme. Ad esempio, mentre l'importo effettivo di un dazio *ad valorem* varia in funzione dei prezzi all'importazione, l'importo di un prezzo minimo all'importazione è fisso per natura. L'obiettivo di entrambe le forme è eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. La Commissione gode di un'ampia discrezionalità nella scelta del tipo di misura. Nelle precedenti inchieste sul salmone d'allevamento si è preferito far ricorso ai dazi basati su un

(7) In queste circostanze, si ritiene opportuno trasformare le misure in un prezzo minimo all'importazione. Come dichiarato precedentemente, l'obiettivo del prezzo minimo all'importazione è lo stesso di quello del dazio *ad valorem*, ossia eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU C 261 del 23.10.2004, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 104 del 23.4.2005, pag. 5.

(8) Nessun dazio sarà applicato se le importazioni vengono effettuate a un prezzo CIF frontiera comunitaria pari o superiore al prezzo minimo all'importazione stabilito. Se le importazioni sono effettuate a un prezzo inferiore, dovrà essere corrisposta la differenza tra il prezzo effettivo e il prezzo minimo all'importazione stabilito.